



dovrà un esplicito richiamo alla legge n. 74, non vi dovrebbe essere dubbio, a suo avviso, sulla esclusione dalle agevolazioni fiscali.

Il Consigliere Tocentini fremette che nell'attuale regime fiscale le rivalutazioni cosiddette di registro non sono tassabili se non quando vengono realizzate e per ciò se si esponesse in bilancio il fondo conguaglio non si dovrebbe sottostare ad oneri fiscali, mentre viceversa si potrebbe dover scontare l'imposta di R.M. ove si restasse al di fuori dei benefici fiscali concessi alle altre Compagnie con la legge n. 74, qualora venisse operato un prelevamento dal fondo medesimo per coprire, ad esempio, le perdite precedenti. Col nuovo regime fiscale, previsto dalla legge Tremelloni, la tassazione sorge invece nello stesso momento in cui si iscrive in bilancio il fondo conguaglio. Ora il Presidente del Collegio sindacale ha un dubbio in proposito perché non c'è un riferimento specifico alla legge di rivalutazione nelle nuove norme che stabiliscono per l'I.N.A. il criterio di valutazione degli immobili e quindi non ritenebbe estensibili all'I.